



LEGISLATURA N. XII

Oggetto: **DISCIPLINA DELLE MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23. MODIFICA DELIBERAZIONE N. 85/27 DEL 27 APRILE 2021.**

Il 4 marzo 2026 si è riunito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Gianluca Pasqui	- Presidente	X	
Giacomo Rossi	- Vicepresidente	X	
Enrico Piergallini	- Vicepresidente	X	
Marco Ausili	- Consigliere segretario	X	
Marta Ruggeri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Gianluca Pasqui** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23. MODIFICA DELIBERAZIONE N. 85/27 DEL 27 APRILE 2021.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2021, n. 34;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Dirigente del Servizio Attività amministrativa, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- 1) di modificare la disciplina delle modalità per l'applicazione della decurtazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 2, legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 contenuta nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 85/27 del 27 aprile 2021, così come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di approvare il testo coordinato con le modifiche di cui al punto 1, come riportato nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione;



- 3) di demandare al Servizio Attività amministrativa gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio regionale
Gianluca Pasqui

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento:

- Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), articolo 2;
- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 85/27 del 27 aprile 2021 "Disciplina delle modalità per l'applicazione della decurtazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 2, legge regionale 13 marzo 1995, n. 23. Revoca delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018 e n. 836/184 del 3 ottobre 2019";
- Legge regionale 2 dicembre 2021, n. 34 (Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale), articolo 1.

Motivazione:

L'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 23/1995 in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali, prevede una decurtazione del 50 per cento dell'indennità di carica mensile quando i consiglieri percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica lorda, rinviando all'Ufficio di presidenza la disciplina delle modalità applicative.

Le modalità per l'applicazione di tale decurtazione sono state inizialmente definite con due atti dell'Ufficio di presidenza, la deliberazione n. 703/143 del 24 settembre 2018, e, successivamente, la deliberazione n. 836/184 del 3 ottobre 2019.

Queste due deliberazioni hanno chiarito, tra l'altro, le tipologie di reddito escluse dalla valutazione del reddito complessivo dei consiglieri ai fini della decurtazione, in quanto non riconducibili allo svolgimento di attività lavorativa in senso proprio (ad esempio redditi derivanti da pensioni, da indennità/vitalizi percepiti per cariche elettive, da terreni e fabbricati, redditi finanziari, da capitale, ecc.).



DELIBERA N. 70
SEDUTA N. 15
DATA 04/03/2026

Successivamente l'Ufficio di Presidenza in carica nella XI^a legislatura regionale ha adottato una nuova deliberazione, la n. 85/27 del 27 aprile 2021, stante la necessità di un'interpretazione più corretta in merito all'anno di conseguimento degli eventuali altri redditi ai fini della dichiarazione che deve essere presentata dai consiglieri e della conseguente potenziale decurtazione, provvedendo a revocare le precedenti deliberazioni ma conservandone le disposizioni nel nuovo testo adottato.

Tale deliberazione, tuttavia, non tiene conto di una modifica legislativa intervenuta successivamente.

L'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2021, n. 34, ha modificato l'articolo 2 della legge regionale n. 23/1995, introducendo nella disposizione del comma 2 le seguenti parole: "Nel computo del reddito lordo da lavoro di cui all'alinea precedente non sono inclusi i compensi per prestazioni professionali formalmente costituite prima della proclamazione a consigliere regionale.", pertanto il nuovo testo del comma 2 della disposizione legislativa è il seguente:

2. L'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di cui al comma 1, è ridotta del 50 per cento. Nel computo del reddito lordo da lavoro di cui all'alinea precedente non sono inclusi i compensi per prestazioni professionali formalmente costituite prima della proclamazione a Consigliere regionale. L'Ufficio di presidenza disciplina con proprio atto le modalità per l'applicazione della decurtazione.

La suddetta modifica non è stata oggetto di una specifica regolamentazione da parte dell'Ufficio di Presidenza in carica nella XI^a legislatura, e, dato che nell'esperienza maturata la sua applicazione può determinare difficoltà operative per gli uffici regionali competenti all'istruttoria delle dichiarazioni presentate annualmente dai consiglieri regionali, l'Ufficio di Presidenza costituito nella nuova XII^a legislatura regionale, nella seduta n. 15 del 4 marzo 2026, ha ritenuto opportuno provvedere alla disciplina di questa ulteriore fattispecie normativa.

Nella medesima seduta, anche nell'ottica del potenziamento del principio di semplificazione amministrativa, ha deciso, con determinazione a verbale n. 129, di prevedere che i consiglieri regionali che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica lorda annuale, attestino con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quota parte di reddito derivante da prestazioni professionali formalmente costituite prima della proclamazione a consigliere regionale, demandando al Servizio Attività amministrativa l'immediata redazione della relativa deliberazione e gli adempimenti conseguenti.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.



La sottoscritta, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

La responsabile del procedimento
Roberta Morichelli

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "ATTIVITA' AMMINISTRATIVA"

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente del Servizio
Attività amministrativa
Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di 9 pagine di cui 4 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A)

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3 bis

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000)

1. I consiglieri regionali che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica lorda annuale, attestano con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quota parte di reddito derivante da prestazioni professionali formalmente costituite prima della proclamazione a consigliere regionale.



ALLEGATO B)

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2 LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente atto disciplina le modalità per l'applicazione della decurtazione del 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, in attuazione del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 così come modificato dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34.

Art. 2

(Dichiarazioni dei consiglieri ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 23/95)

1. Agli effetti della applicazione della decurtazione dell'indennità di carica mensile nella misura del 50 per cento, ciascun consigliere regionale presenta annualmente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della l.r. n. 23/95, in cui dichiara di aver percepito o di non aver percepito, nell'anno precedente, un reddito lordo complessivo, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, pari o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica lorda annuale, fatti salvi i casi di esenzione dalla dichiarazione previsti dalla legge regionale.

Art. 3

(Esclusioni)

1. Ai fini dell'applicazione della decurtazione di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. n. 23/95, dalla valutazione del reddito complessivo dichiarato dai consiglieri sono escluse le somme derivanti dalle seguenti tipologie di reddito:
 - a) redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, comma 2, lett.a) e all'articolo 50, comma 1, lett. g), h), h bis) e i) del TUIR;
 - b) redditi dei terreni e dei fabbricati;
 - c) redditi finanziari, redditi da partecipazione in società, redditi da capitale.



2. Resta escluso ai fini dell'applicazione della decurtazione:

- a) il reddito percepito nell'anno precedente l'inizio di ciascuna legislatura regionale, in quanto riferito ad un periodo temporale in cui il soggetto non svolgeva il mandato di consigliere regionale;
- b) la quota parte di reddito percepito nell'anno della elezione a consigliere regionale, riferito al periodo temporale antecedente la data di inizio della legislatura, espresso in giorni, applicando la formula reddito annuo complessivo diviso per 365 giorni e moltiplicato per il numero di giorni effettivi di svolgimento del mandato.

Art. 3 bis

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000)

1. I consiglieri regionali che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica lorda annuale, attestano con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quota parte di reddito derivante da prestazioni professionali formalmente costituite prima della proclamazione a consigliere regionale.

Art. 4

(Controllo delle dichiarazioni dei consiglieri)

1. La verifica delle dichiarazioni di cui all'articolo precedente è effettuata dalla struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali, anche ai sensi della Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 127/26 del 21.12.2015 "Approvazione delle modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai consiglieri e dagli ex consiglieri regionali ai sensi della L.R. n. 23/1995 – art. 71 D.P.R. n. 445/2000".
2. La struttura consiliare competente procede, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione, al controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, mediante confronto con le dichiarazioni dei redditi presentate annualmente dai consiglieri ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41.

Art. 5

(Modalità applicative della decurtazione)

1. La struttura consiliare competente, laddove riscontri il superamento del limite di reddito fissato dall'articolo 2 della l.r. n.23/1995, applica la decurtazione del 50 per cento sull'indennità di carica lorda mensile a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine previsto per la



presentazione della dichiarazione, procedendo al recupero mensile della differenza corrisposta dall'inizio dell'anno fino alla concorrenza della somma complessivamente dovuta, e ne dà comunicazione ai consiglieri regionali interessati.

2. Per i consiglieri ai quali è stata applicata la decurtazione del 50 per cento, qualora dalla dichiarazione annualmente presentata risulti un reddito inferiore al limite stabilito dalla l.r. n. 23/1995, la struttura consiliare competente provvede a sospendere la decurtazione e ad erogare l'indennità di carica nella misura intera, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, procedendo alla restituzione della differenza dovuta dall'inizio dell'anno.

Art. 6

(Provvedimenti conseguenti a false dichiarazioni)

1. Qualora dai controlli effettuati emergano falsità nelle dichiarazioni, il Dirigente del Servizio competente provvede ad inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria, con indicazione dell'illecito penale e del relativo autore, e ad adottare, contestualmente, il provvedimento amministrativo di recupero delle somme indebitamente percepite.